CAMERA DEI DEPUTATI — N. 854

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BAGHINO, ROMUALDI, MICELI

Presentata il 5 novembre 1979

Norme per la valutazione della prima promozione conseguita dagli ufficiali in ausiliaria ai fini del trattamento economico di quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già da tempo numerose proposte di legge sono state presentate allo scopo di rivalutare la attuale indennità di ausiliaria che, obiettivamente parlando, è così esigua da essere considerata offensiva.

Tale indennità, fissata con gli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, è stata motivata dalla necessità di compensare notevoli limitazioni indicate nell'articolo 55 della sopracitata legge.

Esso, infatti, prevede che: « Gli ufficiali in ausiliaria sono costantemente a disposizione del Governo per essere alla occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti.

« L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche o assolvere incarichi retribuiti e non, presso imprese commerciali, industriali o di credito, che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare ».

Ciò porta come inevitabile conseguenza che all'ufficiale, durante gli otto anni di ausiliaria, non è consentito di intraprendere un'attività professionale autonoma per l'immanente possibilità di doverla interrompere bruscamente con un semplice richiamo in servizio anche non desiderato, né d'altra parte di accedere alla quasi totalità degli incarichi, degli impieghi e delle cariche, a lui più congeniali in dipendenza del particolare bagaglio culturale e professionale acquisito durante la carriera.

Possiamo aggiungere che la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, hanno affermato il principio che la posizione di ausiliaria non fa cessare i rapporti di servizio fra l'« ammini-

strazione e l'ufficiale che per otto anni rimane vincolato in una posizione di "quasi servizio" ».

Inoltre, a sostegno di questa tesi, è bene ricordare che:

il servizio trascorso in ausiliaria è valido ai fini pensionistici (artcolo 69 della legge 10 aprle 1954, n. 113, già citata);

è prevista la valutazione del periodo di ausiliaria ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendo, per la liquidazione definitiva della pensione (legge 25 maggio 1962, n. 417).

Sulla base di tale stato di fatto si ritiene equo proporre la concessione della valutazione anche ai fini economici, della prima promozione raggiunta dopo la cessazione del servizio permanente.

L'accoglimento di tale proposta eliminerebbe, almeno in parte, la sperequazione esistente tra le carriere civili e quella militare che lega le retribuzioni alla rigida piramide dei gradi che porta ai massimi emolumenti solo pochissimi, nonché ai bassi limiti di età che, ad esempio, costringono un colonnello di 57 anni ad andare in pensione sia pure nella posizione di ausiliaria.

Valutare ai fini economici la promozione prevista nella ausiliaria equivarrebbe a portare praticamente tutti gli ufficiali al limite di età di 65 anni, come gli altri dipendenti dello Stato.

L'onere finanziario non dovrà essere considerato eccessivo specie ove si tenga conto dell'equità del provvedimento. Inoltre, la presente proposta di legge non prevede corresponsione di assegni arretrati pur se si ritiene necessario estenderla a tutte le promozioni ottenute nel periodo dell'ausiliaria. Non potrà essere consentito, per nessun motivo ad un ufficiale in quiescenza, di usufruire di due promozioni che siano valide ai fini del trattamento economico.

Per una corretta valutazione dell'onere finanziario, è bene anche tenere presente che un notevole numero di ufficiali, per effetto della legge 9 ottobre 1971, n. 824, già usufruisce del trattamento economico del grado superiore.

Per costoro si tratterebbe praticamente di modeste differenze dovute quasi esclusivamente agli scatti conseguiti per il trascorrere del tempo.

Confidiamo nel benevolo esame e nella sollecita approvazione del presente provvedimento da parte degli onorevoli colleghi, andando incontro alle giuste richieste di una benemerita categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La prima promozione conseguita dagli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi militari di polizia durante il periodo di ausiliaria è riconosciuta utile anche ai fini del trattamento di quiescenza in aggiunta a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 25 maggio 1962, n. 417, nei riguardi della valutazione in ausiliaria degli scatti di stipendio.

ART. 2.

Non è consentito a nessun ufficiale e per nessun motivo, neppure eccezionale, di usufruire, ai fini del trattamento di quiescenza, di due promozioni nel periodo dell'ausiliaria.

ART. 3.

Per gli ufficiali che alla data del 31 dicembre 1978 hanno già conseguito la predetta promozione in « ausiliaria », la riliquidazione della pensione decorre dal 1° gennaio 1979.

Negli altri casi, il nuovo trattamento pensionistico è attribuito a decorrere dalla data di conseguimento della promozione stessa.

ART. 4.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.